



Deliberazione n. 482/C

Adottata dal Commissario in data - 6 APR. 2010

OGGETTO: Stipula convenzione con la Società "Iglesias Servizi" srl per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

SU proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali;

PREMESSO che con nota prot. 94/2010 del 16 febbraio 2010, che si allega in copia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "Iglesias Servizi" Srl, manifesta l'intenzione di voler stipulare con questa Azienda una convenzione sia per la consulenza medico professionale di un proprio dipendente per quanto concerne gli adempimenti sanitari di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esecuzione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche che il Medico competente riterrà necessarie;

che la suindicata Società è stata costituita in data 31 luglio 2009 da parte del Comune di Iglesias che detiene l'intero capitale sociale e che dal 31/12/2009 ha trasferito diversi servizi comunali in house providing;

che con il Comune di Iglesias questa Azienda ha già in essere una convenzione per l'espletamento, attraverso il proprio dipendente Dott. Roberto Pirastu, degli adempimenti di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

che l'organico della Società è attualmente pari a n° 58 unità di cui n° 24 ex lavoratori socialmente utili già impegnati in progetti gestiti dal Comune di Iglesias e quindi già oggetto di accertamenti sanitari nell'ambito del Comune stesso;

PRESO ATTO che con la suindicata nota prot. 94/2010 la Società "Iglesias Servizi" chiede che la convenzione venga stipulata agli stessi patti e alle stesse condizioni di quella già in essere con il Comune di Iglesias, giusta la Delibera n° 902 del 19/08/2009, compresa l'individuazione del Dott. Roberto Pirastu quale Medico competente;

CONSIDERATO che nulla osta a questa Azienda garantire anche alla Società "Iglesias Servizi" srl, costituita dal Comune di Iglesias, tutti quei servizi relativi agli adempimenti sanitari di che trattasi, meglio descritti nella bozza di convenzione da stipulare, contenente tutte le condizioni per l'espletamento dell'attività in questione;



RITENUTO di poter accogliere anche la richiesta di individuare, quale Medico competente, il proprio dipendente Dott. Roberto Pirastu, Specialista in Medicina del Lavoro;

ACQUISITA la nota con la quale il Dott. Roberto Pirastu dichiara di conoscere ed accettare l'incarico di medico competente alle condizioni previste nell'allegato schema di convenzione e di non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi delle normative vigenti per svolgere l'incarico di cui sopra;

RITENUTO di poter procedere alla stipula della convenzione con la Società "Iglesias Servizi" costituita dal Comune di Iglesias, autorizzando il Dott. Roberto Pirastu ad effettuare la consulenza medico professionale per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N° 81/2008 al di fuori dell'ordinario orario di servizio;

PROPONE

- Di disporre la stipula della convenzione con la Società "Iglesias Servizi" costituita dal Comune di Iglesias, per la consulenza del dipendente Dirigente Medico Dott. Roberto Pirastu per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e per l'esecuzione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche che il Medico competente riterrà necessarie;
- Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

SENTITO il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Per i motivi meglio dettagliati nella premessa:
- Di disporre la stipula della convenzione con la Società "Iglesias Servizi" costituita dal Comune di Iglesias, per la consulenza del dipendente Dirigente Medico Dott. Roberto Pirastu per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di determinare i compensi annui in €. 60,00 per singola unità sottoposta a controllo per il Medico competente e di quotare le prestazioni diagnostiche e di laboratorio come indicato nel suindicato schema di convenzione;
- Di autorizzare il Dirigente Medico Dott. Roberto Pirastu ad eseguire la consulenza, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale della dirigenza medica;
- Di determinare che i compensi accreditati dalla Società "Iglesias Servizi" presso la Tesoreria dell'Azienda, verranno corrisposti dalla stessa al Professionista al netto del 5% secondo le vigenti normative del contratto nazionale di lavoro della dirigenza medica, così come anche per gli altri professionisti che eseguiranno in libera professione gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche;
- Di accertare le somme derivanti dal presente atto sul codice 0402050101 "Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie" del Piano dei Conti aziendale.

IL COMMISSARIO
(Dr. Maurizio Calanida)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giuseppe Serra)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonio Macciò)

Il Responsabile Serv. AA.GG.
Dr. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 482/K del 6 APR. 2010
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 6 APR. 2010 al 20 APR. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Dr. Carlo Confini

Destinatari:

Collegio Sindaci
Servizio Bilancio
Servizio Personale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

A.S.L. N. 7 – CARBONIA

**CONVENZIONE TRA L'ASL N° 7 DI CARBONIA E LA SOCIETA' "IGLESIAS
SERVIZI" PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO –
DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI -**

L'anno duemiladieci addi _____ del mese di _____,

PREMESSO CHE

- La Società "Iglesias Servizi", costituita dal Comune di Iglesias, con nota prot. 94/2010 del 16/02/2010 ha richiesto all'ASL n° 7 di Carbonia la stipula di una convenzione per gli adempimenti di cui al decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il parere favorevole espresso della Direzione Sanitaria

T R A

L'ASL n° 7 di Carbonia, di seguito per brevità indicata ASL, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83 , partita IVA 02261310920, rappresentata dal Commissario Dr. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10 agosto 1953, cod. fiscale CLM MRZ 53M10 B354H e il Comune di Iglesias, partita IVA 00376610929 rappresentato dal Direttore Generale _____, nato a _____ il _____, cod. fisc. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 –

La ASL predetta si obbliga, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un periodo di tre anni, a decorrere dal _____ attraverso il proprio dipendente Dott. Roberto Pirastu, Specialista in Medicina del Lavoro, alla fornitura

dei servizi relativi all'assistenza tecnica negli adempimenti dei decreti legislativi n° 626/94, n° 242/96, n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 2 -

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i Lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il Medico competente, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può avvalersi di esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, mirati al rischio, e della collaborazione di Medici Specialisti.

La ASL, su richiesta della Società "Iglesias Servizi", garantisce l'esecuzione dei seguenti esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche secondo le tariffe di seguito riportate:

- a) esami di laboratorio, come da elenco allegato;
- b) Vaccinazioni: Antitetanica € 10,60/cad.
- c) Visite Cardiologiche: € 60,00/cad.
- d) Spirometrie: € 40,00/cad.

- Art. 3 -

La ASL, attraverso il Medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto legislativo n° 626/94, le seguenti prestazioni:

- 1) collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n° 626/94, alla

Soccorso di cui all'art. 15 del D. Lgs. 626/94;

11) collaborare all'attività di formazione e informazione di cui al capo IV del D. Lgs. 626/94.

- Art. 4 -

Il Medico competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

- Art. 5 -

Il costo annuo per l'espletamento del Servizio di sorveglianza sanitaria di cui ai decreti legislativi n° 626/94, n° 242/96, n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativo al Medico Competente è stabilito in €. 60,00 per lavoratore. Per gli anni successivi eventuali aumenti del costo annuo per dipendente verranno decisi d'intesa tra le parti, salvo espressi obblighi di legge.

- Art. 6 -

Il Medico competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, nei giorni e nelle ore concordate con l'Amministrazione Comunale ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Art. 7 -

I pagamenti relativi alle prestazioni espletate dal Medico Competente, verranno effettuate a presentazione fattura da parte dell'ASL, con rate trimestrali posticipate, a favore della Tesoreria dell'ASL n° 7, per un importo di €. 870,00 a trimestre, (pari cioè a €. 3.480,00 all'anno per n° 58 dipendenti). Qualora il numero dei dipendenti dovesse aumentare rispetto a quello inizialmente indicato (n° 58 dipendenti), l'ultima rata comprenderà anche l'importo del conguaglio che sarà

pari al n° dei dipendenti eccedenti. Altresi, i pagamenti relativi agli esami di laboratorio e alle indagini diagnostiche verranno effettuati a seguito di presentazione fatture da parte dell'ASL.

- Art. 8 -

Le eventuali controversie che insorgessero tra la ASL e la Società "Iglesias Servizi" dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non composta in via amministrativa, sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dalla Società "Iglesias Servizi", uno dalla ASL ed il terzo da designare d'accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

- Art. 9 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

- Art. 10 -

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede dell'Asl, Via Dalmazia n° 83, Carbonia.

- Art. 11 -

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto e confermato viene sottoscritto.

Per L'ASL n. 7
Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

Per il Comune di Iglesias
Il Direttore Generale

Elenco e costi degli esami di laboratorio in Attività libero professionale

Esame comuni a tutte le categorie di lavoratori

TEST

Emocromo completo	E 8.0
AST	E 4.0
ALT	E 4.0
Gamma-Gt	E 4.0
Colinesterasi	E 4.0
Bilirubina Totale / Diretta	E 5.5
Proteine Totali	E 4.0
Albumina	E 4.0
Urea	E 4.0
creatinina	E 4.0
sodio	E 4.0
potassio	E 4.0
calcio	E 4.0
colesterolo totale	E 4.0
colesterolo HDL	E 5.5
trigliceridi	E 4.0
Esame urine completo	E 5.5
totale	E 72.50


Categoria C e I

HbsAg	E 18
HbsAb	E 20
HbcAb	E 20
HbcAb- IgM	E 20
HbeAg	E 20
HbeAb	E 20
HVA	E 20
HVA-IgM	E 20
HCV	E 20
totale	E 178

Categoria E

Opiacei urine	E 12
Cannabinoidi urine	E 12
Cocaina urine	E 12
Anfetamine urine	E 12
Benzodiazepine urine	E 12
totale	E 60

CDT	E 50
-----	------



CARBONIA

18 FEB. 2010

PROT. 3840

Comm. Dr. Pirastu

SOCIETA' "IGLESIAS SERVIZI" Srl

Sede amministrativa c/o "Casa Serena" Corso Colombo Tel. 0781-30283 IGLESIAS

Prot. N° *94* /2010

*INVIATA
0781-6683200*

Iglesias 16 febbraio 2010

AL COMMISSARIO A.S.L. N°7
Dr. Maurizio Calamida
Via Dalmazia 83
09013 CARBONIA

OGGETTO: CONVENZIONAMENTO PER SORVEGLIANZA SANITARIA SENSI D.Lgs. n° 81/2008.

Il sottoscritto Prof. Ubaldo Scanu; Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società intestata, formula istanza a Codesta Azienda al fine di pervenire alla sottoscrizione di apposita convenzione per il servizio di sorveglianza sanitaria per il proprio personale dipendente attualmente pari a n° 58 unità, con previsione di incremento di ulteriori dieci entro il corrente anno.

Al riguardo si precisa che la società è stata costituita in data 31 luglio 2009 da parte del Comune di Iglesias che detiene l'intero capitale sociale ed ha avviato le attività dal 31 dicembre 2009 esercitando taluni servizi comunali trasferitigli in house providing. Il predetto organico di personale è tra gli altri, costituito per 24 unità da ex lavoratori socialmente utili già impegnati in progetti di p.u. presso il Comune di Iglesias e quindi già oggetto di accertamenti sanitari nell'ambito dello stesso.

Si chiede pertanto di formulare una proposta, anche in termini economici, con validità triennale e decorrente nell'immediato, sia per le prestazioni del medico competente che per gli esami clinici, biologici e indagini diagnostiche che il medesimo riterrà necessarie.

Risulterà inoltre opportuno che il richiesto convenzionamento sia improntato, per quanto possibile, alle stesse condizioni già praticate per il Comune anche con eventuale conferma dello stesso Dr. Roberto Pirastu quale medico incaricato del servizio per il medesimo Comune.

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE del C. di A.

Art.15 quinquies

Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari (1).

Art. 15-quinquies.

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro (2).

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe; l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.

8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.

(2) Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.

(3) Comma sostituito dall'art. 3, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254 e, successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. 23 aprile 2003, n. 89, dall'articolo 1-quinquies del D.L. 26 luglio 2005, n. 149 e dall'articolo 22-bis del D

DeJure

HOME

GIURISPRUDENZA

LEGISLAZIONE E PRASSI

DOTTRINA

UTENTE: azic301 AZIENDA USL N.7

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Documento [Torna al documento](#) | [Elenco risultati](#)

Decreto ministeriale - 31/07/1997 , n. 1401200 - Gazzetta Uff. 02/09/1997 , n.204

Intero provvedimento

 Testo vigente
 Testo in G.U.

EPIGRAFE

Decreto ministeriale 31 luglio 1997, (in Gazz. Uff., 2 settembre, n. 204). - Attività libero professional del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.

(Omissis).

Art.1

Attività libero-professionale.

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale intramuraria del personale di altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, indiviso in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che nei centri di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di altri centri sanitari integrativi.

2. L'attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio prestato.

3. Il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario del ruolo sanitario di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni, che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo e quello che in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale in favore di soggetti privati, nell'ambito del territorio che ricade sotto la giurisdizione dell'ufficio cui è addetto. Lo stesso divieto si applica al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art.2

Categorie professionali.

1. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità di controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, si applicano a tutto il personale medico e odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale extramuraria e quella intramuraria, si applicano al personale appartenente alle categorie professionali medico, odontoiatra e veterinario nonché agli psicologi, in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.m. 28 novembre 1997.

Art.3

Soggetti ed enti destinatari.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del S.S.N., dipendente dalle U.S.L. e ospedaliere, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica pubblica e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 2, che presta servizio in policlinici, le aziende ospedaliere e le altre strutture universitarie di ricovero e cura, ivi compreso il personale medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del S.S.N., sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, e quelli contenuti nel presente decreto.

Art.4

Opzione.

1. L'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria o extramuraria ha valore per un periodo di tre anni e deve essere rinnovata nel caso in cui il dipendente assuma servizio a seguito di pubblico concorso o di incarico in azienda o a seguito di incarico quinquennale nella stessa o in altra azienda.
2. Al termine del periodo di tre anni l'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria deve essere confermata. In assenza di conferma dell'opzione si intende che il dipendente abbia optato per l'esercizio dell'attività intramuraria.
3. Limitatamente al primo triennio di attuazione del presente decreto, il direttore generale, in relazione alle esigenze assistenziali, può accogliere l'eventuale domanda di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di revoca.
4. L'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria può essere revocata, entro un anno dall'optazione, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera di continuare ad assicurare i posti e i letti per l'attività libero-professionale intramuraria per come organizzata e attivata al momento della optazione. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica all'amministrazione.
5. Nell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di dirigente di secondo livello può essere previsto che il candidato, in caso di domanda di partecipazione all'avviso, dichiari preventivamente la opzione che effettuerà in caso di incarico. La dichiarazione preventiva di opzione per l'attività libero-professionale, che costituisce titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, vincola il candidato al conferimento dell'incarico stesso.

Art.5

Attività di consulenza e consulti.

- TUTTO
1. L'attività di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all'art. 3 o presso aziende pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con i quali l'azienda ha stipulato appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attività libero-professionale intramuraria.
 2. Le attività di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l'attività abbia luogo fuori dell'azienda è considerata attività libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attività; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro di cui all'art. 3.
 3. L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura è regolata da appositi accordi fra l'azienda e l'istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni e della consulenza stessa con i fini istituzionali.
 4. L'accordo fra l'azienda e l'istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni, le modalità di versamento all'azienda; il numero degli operatori distinti per profilo.

funzionale.

5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l'attività di

a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle prestazioni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro della struttura di appartenenza;

c) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese;

d) durata delle convenzioni.

6. Rientra nell'attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medica svolta a conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro.

7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con regolamento previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.

8. Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dall'azienda che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una prestazione a medesimo. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposta messa a disposizione dall'azienda.

9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale della consulenza dal vigente contratto collettivo.

10. Sono escluse dall'ambito della disciplina del presente decreto le consulenze, previste da specifiche leggi, richieste da enti pubblici.

Art.6

Controllo.

1. Ai sensi del comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la U.S.L. provvede all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonchè accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate o non accreditate.

2. La U.S.L. svolge, altresì, attività di accertamento nei confronti del personale delle aziende ospedaliere e degli enti di cui all'art. 3, su richiesta dei rispettivi organi di gestione.

3. Le istituzioni sanitarie private sono tenute a fornire, su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni necessarie all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

4. Il personale è tenuto a comunicare all'azienda di appartenenza le attività di lavoro, anche se rese fuori dell'orario di lavoro, svolte al di fuori del rapporto di impiego.

5. Per agevolare il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, il Ministero della sanità pubblica annualmente l'elenco delle case di cura accreditate, anche parzialmente, e di quelle non accreditate.

6. Al personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art.7

Art. 7.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 1997.

DeJure

Archivio selezionato: Massime

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 16 aprile 2008

Numero: n. 9977

Parti: Asl 2 Salerno C. Az. universitaria policlinico di Napoli e altro

Fonti: Giust. civ. 2009, 7-8, 1758

CLASSIFICAZIONE

SANITA' PUBBLICA Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale diritti e obblighi

TESTO

Sanità pubblica - Unità o Aziende sanitarie locali - Personale - Diritti ed obblighi - Attività libero professionale - Compensi - Regolamento aziendale - Fissazione - Necessità - Rapporti tra azienda datrice di lavoro e azienda presso la quale si svolge l'attività - Irrilevanza.

Il dirigente medico con rapporto esclusivo può svolgere, al di fuori degli impegni connessi al proprio status di dipendente pubblico, sia la c.d. "attività intramuraria" presso l'azienda datrice di lavoro, sia attività presso altra azienda, previa convenzione tra questa e la datrice di lavoro. Una volta che il regolamento aziendale abbia previsto, ai sensi del d.m. 31 luglio 1997, un determinato compenso in favore del medico dipendente per l'attività svolta presso altra azienda, non rileva, nel rapporto tra il medico e l'azienda datrice di lavoro, la misura del compenso che questa deve ricevere dall'altra azienda per l'attività del proprio dipendente, né la circostanza che essa non faccia fronte ai suoi impegni o intenda corrispondere un compenso minore.

(Cassa App. Salerno 31 luglio 2003).

NOTE GIURISPRUDENZIALI

(14) Non constano precedenti sui compensi dell'attività libero-professionale del sanitario svolta presso azienda diversa da quella di appartenenza del dirigente (*ex art. 15-quinquies*, comma 2, lett. c, d. lgs. n. 502 del 1992), e sui rapporti economici tra le aziende interessate.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE

Art.17

Il medico competente.

[1. Il medico competente:]

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
- c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
- m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1).

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (1).] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 8 del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(2) Decreto abrogato dall'articolo 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dal medesimo decreto .

SEZIONE V
SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.38

Titoli e requisiti del medico competente

Art. 38.

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (1).

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività (2).

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (3).

(1) Lettera inserita dall'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Per l'istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, vedi D.M. 4 marzo 2009.

Art.39

Svolgimento dell'attività di medico competente

Art. 39.

1. L'attività di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

DECRETO LEGISLATIVO - 09/04/2008 , n. 81**EPIGRAFE**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (1). (INFORTUNI SUL LAVORO)

(1) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.

TITOLO I**PRINCIPI COMUNI****CAPO II****Sistema istituzionale****Art.13****Vigilanza****Art. 13.**

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni (1).

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 (2):

a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la

sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.

L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

(1) Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Alinea modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE

ART. 55

Tipologie di attività libero professionali

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.

b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.

2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997.

L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59.

4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

CCNL 8/06/2000
1998/2007